

COMUNE DI LISSONE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

I N D I C E

Capitolo I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

- Art. 1 - Comunicazione dati
- " 2 - Schede di morte
- " 3 - Certificazioni
- " 4 - Prestazioni a privati

Capitolo II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5 - Denuncia di morte
- " 6 - Informazione di morte
- " 7 - Morte su suolo pubblico
- " 8 - Doveri del medico
- " 9 - Morte per malattia infettiva
- " 10 - Rinvenimento di cadavere o parti di esso
- " 11 - Intervento medico necroscopo
- " 12 - Nati morti
- " 13 - Autorizzazione alla rimozione
- " 14 - Nulla-osta Autorità giudiziaria
- " 15 - Operazioni chirurgiche
- " 16 - Prodotti concepimento
- " 17 - Riscontro diagnostico
- " 18 - Radioattività
- " 19 - Comunicazione riscontro diagnostico

Capitolo III
PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 20 - Periodo di osservazione
- " 21 - Morte improvvisa
- " 22 - Malattia infettiva - Riduzione del periodo di osservazione
- " 23 - Manifestazioni di vita
- " 24 - Locale per osservazione salme
- " 25 - Funzioni obitoriali
- " 26 - Obitorio
- " 27 - Disponibilità obitori
- " 28 - Celle frigorifere

Capitolo IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art. 29 - Rimozione del cadavere
- " 30 - Predisposizione del feretro
- " 31 - Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva
- " 32 - Misure protettive per radioattività
- " 33 - Deposizione feretri per inumazione

Capitolo V
TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 34 - Trasporto dei cadaveri
- " 35 - Servizi e trattamenti speciali
- " 36 - Trasporto nel territorio comunale
- " 37 - Trasporto morti sul suolo pubblico
- " 38 - Prescrizioni
- " 39 - Cortei funebri
- " 40 - Soste dei cortei
- " 41 - Trasporto per cremazione
- " 42 - Trasporto fuori Comune o all'Estero

- Art. 43 - Impiego della sola cassa di legno per trasporti fuori Comune
- " 44 - Deroghe per casse di materiali diversi
- " 45 - Decreto di autorizzazione al trasporto
- " 46 - Trasporto fuori Comune - Modalità
- " 47 - Trasporto di salme in Stati diversi
- " 48 - Feretro proveniente da altro Comune
- " 49 - Transito convoglio funebre
- " 50 - Trasporto di salme per ragioni scientifiche
- " 51 - Trasporto resti mortali
- " 52 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Capitolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

- Art. 53 - Cimiteri
- " 54 - Cadaveri ricevuti al cimitero
- " 55 - Deroga di sepoltura
- " 56 - Vigilanza e controllo
- " 57 - Custodia
- " 58 - Registri
- " 59 - Accettazione salme
- " 60 - Obbligo di registrazione
- " 61 - Composizione del cimitero
- " 62 - Planimetria del cimitero
- " 63 - Costruzione o ampliamento del cimitero
- " 64 - Fascia di rispetto cimiteriale
- " 65 - Campi di inumazione
- " 66 - Approvvigionamento e dotazioni cimiteriali
- " 67 - Monumenti e lapidi
- " 68 - Camera mortuaria
- " 69 - Ossario

Capitolo VII

INUMAZIONI

- Art. 70 - Idoneità campi di inumazione
- " 71 - Cippi cimiteriali
- " 72 - Tecnica di escavazione e colmataura fosse
- " 73 - Caratteristiche tecniche delle fosse
- " 74 - Inumazione con cassa di legno
- " 75 - Caratteristiche delle casse di legno
- " 76 - Inumazioni
- " 77 - Ornamento delle tombe
- " 78 - Collocamento di croci e lapidi

Capitolo VIII

SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

- Art. 79 - Sepolture private
- " 80 - Salme destinate alla tumulazione
- " 81 - Tassa di concessione
- " 82 - Spese di manutenzione
- " 83 - Modalità costruttive delle sepolture
- " 84 - Modalità per la rotazione dei posti
- " 84 bis - Tumulazione cellette
- " 85 - Concessione tombe di famiglia
- " 85 bis - Durata della concessione delle tombe di famiglia
- " 85 ter - Criteri di assegnazione delle tombe di famiglia
- " 86 - Tumulazioni temporanee
- " 87 - Ornamenti e decorazioni loculi
- " 88 - Area cimiteriale
- " 89 - Regime tombe di famiglia
- " 90 - Autorizzazione delle opere nel cimitero
- " 91 - Concessioni
- " 92 - Revoca di concessione
- " 93 - Retrocessione loculi
- " 94 - Forma della concessione
- " 95 - Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

Capitolo IX
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

- Art. 96 - Crematori
- " 97 - Cremazione
- " 98 - Esecuzione cremazione
- " 99 - Raccolta delle ceneri
- " 100 - Dimensione delle urne
- " 101 - Caratteristiche degli edifici cinerari
- " 102 - Trasporto delle urne
- " 103 - Cinerario comune
- " 103 bis - Giardino della Memoria
- " 103 ter - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- " 104 - Consegna delle ceneri
- " 105 - Autopsie
- " 106 - Risultati delle autopsie
- " 107 - Imbalsamazioni
- " 108 - Imbalsamazione cadaveri radioattivi

Capitolo X
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 109 - Esumazioni ordinarie
- " 110 - Esumazioni straordinarie
- " 111 - Tempi di mineralizzazione
- " 112 - Rinvenimento resti ed oggetti
- " 113 - Rifiuti attività cimiteriali
- " 114 - Divieto apertura feretri
- " 115 - Estumulazioni
- " 116 - Ordine di esumazioni
- " 117 - Verbale di estumulazione
- " 118 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva
contagiosa
- " 119 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione
- " 120 - Divieto operazioni su salme
- " 121 - Diritti per servizi

Capitolo XI
ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

- Art. 122 - Obblighi imprese appaltatrici
- " 123 - Esecuzione lavori privati
- " 124 - Accertamento lavori eseguiti
- " 125 - Lavori appaltati dal Comune
- " 126 - Deposito materiali
- " 127 - Uso di mezzi e macchinari
- " 128 - Materiali di scarto
- " 129 - Orario dei lavori

Capitolo XII
ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 130 - Illuminazione elettrica votiva
- " 131 - Richiesta del servizio
- " 132 - Durata dell'abbonamento
- " 133 - Tariffe
- " 134 - Modalità di versamento
- " 135 - Inadempienze
- " 136 - Esecuzione impianto
- " 137 - Doveri dell'utente
- " 138 - Cause di forza maggiore
- " 139 - Segnalazioni e reclami

Capitolo XIII
NORME GENERALI DI VIGILANZA

- Art. 140 - Gestione del cimitero
- " 141 - Orario
- " 142 - Ingressi autorizzati
- " 143 - Divieto d'ingresso
- " 144 - Mantenimento viali e parti comuni
- " 145 - Cura delle tombe
- " 146 - Rimozione ornamenti

- Art. 147 - Divieto asportazione oggetti
- " 148 - Danni alle strutture cimiteriali
 - " 149 - Presenza alle esumazioni straordinarie
 - " 150 - Comportamento dei visitatori al cimitero
 - " 151 - Custodia
 - " 152 - Incarichi specifici custode
 - " 153 - Mansioni del custode
 - " 154 - Divisa e contegno

Capitolo XIV

CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI

- Art. 155 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- " 156 - Richiami
 - " 157 - Esecutività

A L L E G A T I

Allegato A

Allegato B

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA

Art. 1

Comunicazione dati

Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente al competente servizio della Unità Sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte (Allegato A).

Art. 2

Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche (Allegato B).

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R. D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 3

Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'U.S.S.L. che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 4

Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'U.S.S.L. e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia di morte

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6

Informazione di morte

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 7

Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 8

Doveri del medico

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla U.S.S.L. competente.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte, così come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 9

Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'U.S.S.L. dove è avvenuto il decesso.

Art. 10

Rinvenimento di cadaveri o parti di esso

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla U.S.S.L. competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'U.S.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11

Intervento medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/9/1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R. D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 12

Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R. D. 9/7/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7 - comma 2 e 3- del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.S.L. accompagnata da apposito certificato medico.

Art. 13

Autorizzazione alla rimozione

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente.

Art. 14

Nulla-osta Autorità Giudiziaria

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 15

Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 16

Prodotti concepimento

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 17

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito — alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario — nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 18

Radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19

Comunicazione riscontro diagnostico

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'U.S.S.L., della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 20

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75).

Art. 21

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 22

Malattia infettiva - Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso

o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 23

Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

Art. 24

Locale per osservazione salme

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'U.S.S.L.

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art. 25

Funzioni obitoriali

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

Art. 26

Obitorio

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 27

Disponibilità obitori

Se nel territorio del Comune esistono più cimiteri o nel caso sia stato costituito un consorzio è sufficiente che in un cimitero o presso un ospedale vi sia un deposito di osservazione o un obitorio ovvero deposito ed obitorio consorziati.

Art. 28

Celle frigorifere

Spetta all'U.S.S.L. individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 29

Rimozione del cadavere

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 e ségg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 30

Predisposizione del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 31

Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 32

Misure protettive per radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.S.S.L. competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

Deposizione feretri per inumazione

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 di millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34

Trasporto dei cadaveri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

E in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

La U.S.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco.

Art. 35

Servizi e trattamenti speciali

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. competente esegue gli accertamenti necessari all'osservanza di dette disposizioni.

Art. 36

Trasporto nel territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 37

Trasporto morti sul suolo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 38

Prescrizioni

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 31, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore dell'U.S.S.L.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 39

Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 40

Soste dei cortei

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 41

Trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 36 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 42

Trasporto fuori Comune o all'Estero

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantottore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 43

Impiego della sola cassa di legno per trasporti fuori Comune

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 Km., salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 44

Deroghe per casse di materiali diversi

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 45

Decreto di autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 46

Trasporto fuori Comune - Modalità

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 47

Trasporto di salme Stati diversi

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R. D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R. D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 48

Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 155, n. 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 49

Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 50

Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 51

Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 36 e 47 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata e recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 52

Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO-COSTRUTTIVE

Art. 53

Cimiteri

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri.

È ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 54

Cadaveri ricevuti al cimitero

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita la residenza, in mancanza di parenti legali residenti in altri Comuni.
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso — durante la vita — la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 55

Deroga di sepoltura

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 56

Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 57

Custodia

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 58

Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art. 59

Accettazione salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 36.

Per la tumulazione occorre il certificato del medico funzionario dell'U.S.S.L. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore del Servizio dell'U.S.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Coordinatore del Servizio dell'U.S.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 60

Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 59, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 59, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero

o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 61

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di tombe o loculi individuali e doppi;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 62

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art. 63

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 64

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dalle abitazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, salvo che per edifici destinati a servizi comunali.

Art. 65

Campi di inumazione

In ogni cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione.

Tale area deve essere determinata a sensi di cui all'art. 58, 2° comma, e art. 59 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 66

Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero deve disporre:

- a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
- b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
- c) di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 67

Monumenti e lapidi

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 68

Camera mortuaria

Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 e 65 D.P.R. 285/90.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, comma 2° del D.P.R. citato.

Art. 69

Ossario

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazioni e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette-ossario previo parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L.

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII
INUMAZIONI

Art. 70

Idoneità campi di inumazione

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71

Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 72

Tecnica di escavazione e colmatura fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 73

Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto all'art. 72, 2° comma del D.P.R. 285/90.

Art. 74

Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75

Caratteristiche delle casse di legno

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

Art. 76

Inumazioni

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 72.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 77

Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Collocamento di croci o lapidi

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i $\frac{2}{3}$ della superficie.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

CAPITOLO VIII

SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

Art. 79

Sepulture private

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe singole o doppie o colombari;
- c) nicchie per la raccolta dei resti ossei o delle ceneri.

Art. 80

Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 79, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 81

Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 82

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 83

Modalità costruttive delle sepolture

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata *di anni. 30 dalla data della tumulazione* della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno.

Art. 84

Modalità per la rotazione posti

Tutti i contratti di concessione cimiteriale per posti a terra o per colombari, alla loro scadenza non possono essere rinnovati; pertanto le salme vengono esumate o, in caso di inesumabilità, vengono trasferite in campo comune o in posti a disposizione con concessione privata in corso.

I resti mortali esumati o urne cinerarie sono collocati in speciali loculi ossari privati o in un ossario comune o in altre sepolture private non ancora occupate da altre cassette.

I posti singoli a terra possono essere trasformati in doppi con loculi sovrapposti stipulando un nuovo contratto relativo al posto in aggiunta. Il contratto stipulato per la prima tumulazione continua fino alla scadenza prefissata. Le trasformazioni dei posti singoli sono concesse solo nei casi in cui mancano più di dieci anni alla scadenza della concessione originaria.

I posti a disposizione, nelle sepolture a due loculi originari di cui uno libero, possono essere utilizzati fino alla scadenza contrattuale predisposta, dopodichè si procede alle esumazioni o traslazioni delle salme.

Art. 84 bis

Tumulazione cellette

In una celletta è consentita la tumulazione di cassetine resti e/o ceneri di defunti che in vita avevano un rapporto di parentela o affinità con il defunto già tumulato.

La collocazione di cassette per resti mortali ed urne cinerarie sarà possibile fino a completa capienza del tumulo.

Al fine di garantire la tracciabilità delle cassette/urne inserite nel tumulo si ribadisce l'obbligatorietà di apporre targhetta identificativa in metallo riportante i dati anagrafici del defunto. Tali dati dovranno essere riportati sulla lastra in marmo di chiusura del tumulo eseguita a cura e spese del concessionario.

Sarà soggetta a pagamento della tariffa già determinata per la conservazione dei resti l'inserimento dell'urna dal successivo inserimento in poi rispetto al primo ingresso. Pertanto il primo ingresso viene sottoposto al regime del pagamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 17/03/2000 "tariffe per la concessione di ossari, vecchi, nuovi e ultimi" per l'inserimento successivo al regime delle tariffe per la "conservazione resti".

Art. 85

Concessione tombe di famiglia

Nel rispetto del piano cimiteriale, il Comune può concedere a persone fisiche, ove disponibili, aree destinate alla realizzazione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare le aree per la realizzazione di tombe di famiglia ovvero di manufatti già realizzati rientrati nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, mediante procedure di evidenza pubblica in ragione delle disposizioni vigenti in materia di concessioni.

I requisiti tecnici dei manufatti realizzabili saranno oggetto di specifici progetti da approvare a cura della Giunta Comunale a livello di definitivo esecutivo.

Le aree per la realizzazione delle tombe di famiglia sono assegnate in concessione amministrativa.

Le aree all'interno del cimitero comunale saranno individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale mentre, con atti gestionali, per l'assegnazione delle tombe di famiglia, sarà predisposto l'idoneo bando e la relativa modulistica.

Presentazione del progetto

Per tomba si intende un manufatto ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra di altezza non superiore a 1.50 mt. e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata esclusivamente al di sotto del piano di campagna da realizzare secondo le tecniche costruttive idonee dopo i sondaggi geologici realizzati a cura del Comune; I progetti di sepolture private a più posti sono approvati dalla Giunta Comunale competente, previa acquisizione del parere dell'Azienda A.S.L. di Monza Brianza.

I progetti di costruzione delle tombe devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

Il manufatto deve essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto.

L'Amministrazione procede alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza all'esecuzione dei lavori secondo il progetto approvato, l'Amministrazione provvede, previa diffida, a dichiarare la decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Il diritto d'uso della sepoltura è finalizzato al seppellimento del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, delle parti anatomiche riconoscibili, dei prodotti abortivi o del concepimento, dei nati morti o dei feti, delle ceneri del concessionario, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti sino al sesto grado, degli affini sino al sesto grado, del convivente more-uxorio del concessionario, del convivente del concessionario che risulta iscritto nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Lissone e delle persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze, nel limite massimo di due, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura.

La realizzazione e la manutenzione della sepoltura sono a carico del concessionario.

Il Comune può altresì costruire manufatti da concedere in uso come tombe di famiglia. In tali casi le tariffe di concessione saranno determinate con specifico provvedimento della Giunta comunale.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa pari all'importo massimo fissato al momento della richiesta per un posto doppio diviso due nel cimitero di Lissone per ogni posto della tomba di famiglia moltiplicato il numero degli anni di concessione (novanta anni).

Gli introiti derivanti dalla concessione di aree per la realizzazione, nei cimiteri, di tombe di famiglia sono destinati a finanziare investimenti nei cimiteri.

La concessione è regolata da apposito contratto, i cui contenuti essenziali sono i seguenti:

- tipologia e identificazione dell'area;
- generalità del concessionario;
- durata;
- numero dei posti;
- nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati, se ritenuto utile dal concessionario nell'ambito degli aventi diritto d'uso come sopra specificato;
- obblighi giuridici ed economici;
- condizioni di decadenza e revoca.

In seguito al decesso del concessionario, dispongono della concessione gli eredi per successione legittima o testamentaria. Le aree possono essere assegnate a coloro che risultino residenti nel Comune dalla data di presentazione della domanda sino al momento della stipulazione del contratto di concessione.

Le aree non possono essere assegnate a coloro che hanno già ottenuto una concessione per la realizzazione di una tomba di famiglia, nel cimitero del Comune di Lissone.

Il contratto di concessione può essere cointestato a coniugi o fratelli purché ciascuno di essi abbia i requisiti di cui ai commi precedenti.

Le sepolture collettive concesse a persone fisiche devono recare visibile l'indicazione del cognome del concessionario e di altro cognome a sua scelta, purché il cognome indicato sia quello di una persona avente diritto alla sepoltura nella tomba anzidetta. Il loro diritto d'uso è ammesso fino al completamento della capienza della medesima. Gli spazi tumulativi che siano stati liberati a seguito di operazioni cimiteriali di estumulazione potranno essere nuovamente occupati, previo versamento della tariffa vigente al momento.

I defunti sepolti in una tomba di famiglia potranno essere estumulati per riduzione a resti, cremazione, affido o dispersione cenere, trasferimento in altro comune o in altra sepoltura. E' esclusa la possibilità di richiedere il loro conferimento in ossario/cinerario comune. Le spoglie del concessionario originario di una tomba di famiglia, se estumulate, dovranno, in ogni caso, essere ricollocate nel sepolcro, non ammettendosi, in alcun modo, la loro traslazione. L'estumulazione da una tomba di famiglia, per la sua ristrutturazione, sarà effettuata su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla concessione e a loro cura e spese.

A garanzia degli adempimenti del concessionario connessi alla realizzazione della sepoltura, all'atto della stipulazione del contratto, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, commisurato all'entità del suo valore. Esso è svincolato una volta avvenuti i controlli tecnico-amministrativi con esito positivo sulla sepoltura realizzata.

Il disbrigo delle pratiche relative alle sepolture di famiglia, presso l'ufficio preposto alla loro trattazione, può essere svolto dal concessionario o, in caso di decesso, dagli aventi diritto.

Ogni istanza inerente alla sepoltura dovrà essere presentata in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi diritto a disporre della sepoltura. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale tratta.

Art. 85 bis

Durata della concessione delle tombe di famiglia

La concessione delle aree per la realizzazione di sepolture collettive è a tempo determinato e la loro durata è di anni novanta.

La data di decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione del relativo contratto.

Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

E' consentito rinnovare una concessione scaduta una sola volta. La durata del rinnovo è pari alla durata originaria. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente al momento del rinnovo.

Le concessioni a tempo indeterminato mantengono la loro perpetuità, fatta salva l'applicazione delle ipotesi di decadenza e revoca della concessione. Può sempre essere richiesta la rinuncia al vincolo di perpetuità: la domanda comporta, a scelta del concessionario o degli aventi titolo, la trasformazione della concessione perpetua in novant'anni o la rinuncia all'originaria concessione.

Relativamente alle tombe di famiglia, la concessione decade per:

- la mancata presentazione del progetto della tomba, comprensiva del monumento, entro un anno

dalla data della sua decorrenza, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive e impreviste;

- la mancata costruzione della tomba di famiglia, comprensiva del monumento, entro il termine di tre anni dalla data della sua decorrenza, salvo eventuale proroga a seguito di richiesta motivata per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive e impreviste;

- traslazione non temporanea di tutti i defunti collocati nella sepoltura, che abbia determinato lo svuotamento completo della tomba.

Potrà essere adottato il provvedimento di decadenza della concessione nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

- stato di abbandono della sepoltura;

- mancata ricollocazione del monumento in seguito alla sua asportazione temporanea;

- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione, dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale;

- difformità delle opere rispetto al progetto presentato;

- sepoltura di non aventi titolo;

- mancato pagamento del corrispettivo della concessione nei termini stabiliti o di una singola rata in caso di rateazione.

Il provvedimento di decadenza della concessione dovrà essere adottato nel termine massimo di 180 giorni dall'avvio del relativo procedimento. Per la notificazione degli atti inerenti tale procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. C.p.c.; nel caso di persona con residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e negli appositi spazi informativi dei cimiteri.

Art. 85 ter

Criteri di assegnazione delle tombe di famiglia

Requisiti di accesso

Le tombe di famiglia, verranno date in concessione ai soggetti aventi almeno uno dei sottoelencati requisiti:

residenza nel Comune di Lissone al momento della presentazione della domanda;

rapporto di coniugio già sepolto nel cimitero di Lissone, convivenza more uxorio come risultante da certificazione anagrafica.

Le assegnazioni delle tombe di famiglia di nuova costruzione presenti all'interno del Cimitero, avverranno sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:

Nascita del richiedente nel Comune di Lissone

Punti: 1

Anni di residenza del richiedente nel Comune di Lissone

Punti: 0,10 per ogni anno.

Per ogni tomba di famiglia in concessione perpetua restituita al Comune di Lissone

Punti: 14

Per ogni tomba di famiglia in concessione non perpetua restituita al Comune di Lissone

Punti: 10

Per ogni colombaro singolo in concessione non perpetua restituito al Comune di Lissone

Punti: 5

Per ogni loculo ossario in concessione non perpetua restituito al Comune di Lissone

Punti: 3

Per ogni feretro/resti mortali/ceneri da trasferire nella tomba di famiglia proveniente da un posto nel Cimitero di Lissone

Punti : 5 per cassette e urne cinerarie provenienti da tumulazione cellette ossari

Punti: 10 per ogni feretro trasferito da posto a terra in tumulo.

Si precisa che a parità di punteggio verrà data priorità all'ordine di presentazione della domanda (Numero e data di Protocollo).

E' OBBLIGATORIA LA RESTITUZIONE AL COMUNE DEI LOCULI CHE RESTERANNO VUOTI A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI DI SALME/RESTI MORTALI/CENERI NELLA TOMBA DI FAMIGLIA.

Si provvederà di conseguenza a formare e a rendere pubblica una graduatoria redatta sulla base dei criteri di assegnazione di cui al presente articolo. Per le istanze in esubero rispetto alla disponibilità di manufatti, si prevede il mantenimento in graduatoria come riserva nel caso in cui gli assegnatari rinunciassero alla concessione.

Al nucleo familiare anagrafico del richiedente può essere assegnata una sola tomba di famiglia salvo che, scaduti i termini per la presentazione della domanda, il numero complessivo delle domande presentate risulti inferiore alla disponibilità di dette tombe. A tal proposito gli interessati dovranno indicare nella domanda la possibilità di ottenere una seconda tomba di famiglia.

In tal caso le domande volte ad ottenere l'assegnazione di due tombe di famiglia, ai fini della graduatoria e sussistendo la disponibilità, verranno collocate, con riferimento alla richiesta della seconda tomba di famiglia e comunque applicando i criteri di assegnazione sopra indicati, alla fine della graduatoria stessa.

Si provvederà quindi ad interpellare gli interessati sulla base della graduatoria come sopra redatta per formalizzare la domanda necessaria alla stipula del contratto di concessione. Contestualmente spetta agli interessati, sempre secondo l'ordine della predetta graduatoria, indicare la tomba prescelta.

Domanda, termini di presentazione, assegnazioni.

La concessione della tomba di famiglia può essere richiesta esclusivamente da cittadini maggiorenni.

Gli interessati alle concessioni di Tombe di famiglia dovranno presentare apposita domanda secondo lo schema tipo messo a disposizione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Lissone, con sede in Via Gramsci n. 21 e che di conseguenza dovrà essere ritirato e compilato dagli interessati. Il bando e lo schema di presentazione della domanda sono resi disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Lissone.

Le domande potranno essere consegnate:

- a mano presso l'ufficio Protocollo (sede comunale - Via Gramsci n. 21, piano terra il quale provvederà a rilasciare apposita ricevuta o in alternativa - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra richiamato.

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: pec@comunedilissone.it

Sono escluse altre modalità o forme di presentazione.

La domanda, corredata di marca da bollo da Euro 16,00 unitamente al bando sottoscritto per accettazione delle modalità di assegnazione, dovrà essere presentata, utilizzando l'apposito modello, a partire dal giorno stabilito con apposita determinazione dirigenziale.

A tal fine faranno fede la data e l'ora di presentazione all'Ufficio Protocollo, ovvero la data e l'ora di arrivo della raccomandata al Protocollo dell'Ente ovvero la data e l'ora di arrivo della pec alla casella di posta certificata dell'Ente.

Il ricevimento della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Si precisa che la domanda deve essere presentata da UN SOLO RICHIEDENTE che congiuntamente ad eventuali altri richiedenti - debitamente elencati nella domanda di concessione -, in caso di assegnazione della tomba di famiglia, potrà indicare la divisione dei posti o individuare separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.

La presentazione della domanda non vincola comunque gli interessati ad accettare l'assegnazione del manufatto.

Si rammenta, inoltre, che la domanda verrà presentata per avere in concessione UNA SOLA TOMBA DI FAMIGLIA.

Le domande pervenute verranno protocollate (Protocollo Generale del Comune di Lissone) sulla base dell'ordine di presentazione.

Modalità di assegnazione.

L'esame delle domande sarà effettuato da apposita commissione, la quale provvederà a redigere una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione.

Le assegnazioni saranno comunicate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; contestualmente i beneficiari saranno convocati presso il Comune al fine dell'individuazione della tomba assegnata e della redazione della domanda di concessione.

La convocazione avverrà tassativamente secondo l'ordine della graduatoria delle domande. Il beneficiario è tenuto a rispettare data e ora di convocazione a pena di collocazione al fondo della graduatoria. E' ammesso lo spostamento, se concordato con l'ufficio preposto per una sola volta ed entro 10 giorni dalla data della prima convocazione sempre a pena di collocazione al fondo della graduatoria.

Il versamento dell'importo totale del costo della concessione e delle spese accessorie dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla redazione della domanda di concessione.

Sopralluogo dei manufatti.

A seguito del ricevimento della comunicazione di assegnazione e prima della convocazione presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria sarà data la possibilità agli interessati di visitare le aree presso il Cimitero affinché gli assegnatari possano rendersi conto, visivamente e direttamente sul posto, delle dimensioni per la costruzione dei manufatti.

Al costo della concessione dovranno essere aggiunti tutti gli oneri relativi agli obblighi amministrativi, alle operazioni cimiteriali, alle spese contrattuali .

Modalità di stipula contratto di concessione.

Effettuato il versamento delle somme dovute da parte del Concessionario, il Responsabile del settore preposto, nella sua qualità di rappresentante dell'Amministrazione, stipulerà l'atto di concessione, sottoscritto unitamente al Concessionario, che riassumerà sinteticamente i diritti e gli obblighi di ciascuna delle due parti. L'atto di concessione verrà debitamente registrato nei modi di legge. Qualora, durante il periodo che intercorre tra la data del versamento delle somme dovute e quella di sottoscrizione dell'atto, dovessero verificarsi maggiorazioni degli importi dovuti per la registrazione e/o aumenti sull'imposta di bollo, tutte le somme dovute, per la regolarizzazione dell'atto, saranno a carico del Concessionario, che dovrà effettuare le integrazioni prima della stipula.

Patti e condizioni.

La concessione conterrà i patti e le condizioni riportati di seguito così come nella concessione-contratto per costituzione di diritto di sepoltura:

- La concessione s'intende fatta ed accettata dal contraente sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in particolare del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii., della L.r. 19/2004 e ss.mm.ii., nonché del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e ss.mm.ii..

- Il contraente accetta senza riserva alcuna tutte le condizioni che regolano o potranno regolare in futuro la concessione di loculi.

- La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, usucapibile, trasferibile, o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

- Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire l'igiene, il decoro e la sicurezza delle sepolture. Qualora la sepoltura non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune, previa diffida ad adempiere e trascorsi inutilmente i termini in questa previsti, disporrà la decadenza della concessione per incuria e provvederà secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria o in

eventuali e successive modificazioni ed integrazioni dello stesso. Il provvedimento di decadenza è notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile.

- La concessione si estingue per scadenza del termine, per soppressione del Cimitero, per rinuncia, decadenza e revoca secondo quanto stabilito nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria o in eventuali o successive modifiche ed integrazioni dello stesso.

- Nel caso di contenzioso tra il concedente e il concessionario durante il periodo di validità del contratto è competente il Foro di Monza.

- Nel caso di contenzioso sul diritto di sepoltura tra privati, sarà mantenuto lo stato di fatto fino al momento in cui tra gli interessati non sia raggiunto un accordo ovvero, qualora una delle parti abbia avviato un procedimento giudiziario, non sia definitivo il provvedimento del giudice.

- Le spese dell'atto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del concessionario.

Art. 86

Tumulazioni temporanee

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione delle tombe o della cappella.

Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art. 87

Ornamenti e decorazioni loculi

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 88

Area cimiteriale

Potrà essere data in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Municipale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica il regolamento edilizio.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere colaudate dal Comune.

Art. 89

Regime tombe di famiglia

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 90

Autorizzazione delle opere nel cimitero

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 91

Concessioni

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 92

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero

rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

Art. 93

Retrocessione loculi

È ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze.

Art. 94

Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 95

Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 6, compreso la «festività dei Morti». Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 96

Crematori

I crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 78, comma 2°, del D.P.R. n. 285/90

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Art. 97

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;
- b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati a sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal

medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

In questo caso è necessario che detto nulla-osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autoptici.

Art. 98

Esecuzione cremazione

La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponente nel crematorio l'intero feretro.

Art. 99

Raccolta delle ceneri

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 100

Dimensione delle urne

Le urne cinerarie di materiale refrattario devono avere la seguente dimensione limite:

Lunghezza cm. 64; larghezza cm 35; altezza cm. 31.

Art. 101

Caratteristiche degli edifici cinerari

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole del Coordinatore Sanitario U.S.S.L. e della Commissione Edilizia.

.....

.....

.....

L'edificio cinerario deve essere costruito in modo tale da contenere non più di due urne cinerarie della dimensione limite fissata.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

Art. 102

Trasporto delle urne

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 36 e 42 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario in caso di presenza di nucleidi radioattivi.

Art. 103

Cinerario comune

Il Cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 103 bis

Giardino della Memoria

Il giardino della memoria è un'area all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 103 ter

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.
3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino della memoria.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 104

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 105

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 106

Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. o delle U.S.S.L. interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell'U.S.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 107

Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguite, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23.

Art. 108

Imbalsamazione cadaveri radioattivi

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 109

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, trascorsi 10 giorni dall'ultima esumazione.

Se, del caso, deve essere corretto il terreno.

L'esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 110

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 111

Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 112

Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 51 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 113

Rifiuti attività cimiteriale

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare - Settore Sanità e Igiene - Servizio Igiene Pubblica - n. 21/san. 89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 114

Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo — previa autorizzazione del Sindaco — le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 115

Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 108 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore dell'U.S.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 112.

Art. 116

Ordine di esumazione

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 117

Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 118

Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 119

Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa, di norma, l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il fetro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 120

Divieto operazioni su salme

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 121

Diritti per servizi

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale fissate dall'apposito tariffario regolarmente approvato.

CAPITOLO XI

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 122

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitoli d'appalto.

Art. 123

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

L'ammontare di tali depositi è fissato con deliberazione di Giunta.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 124

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;

- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopraluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 125

Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 126

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 127

Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 128

Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 129

Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

È in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Gestione Cimiteri.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XII

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 130

Illuminazione elettrica votiva

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario e colombari, è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito in economia dal Comune.

Art. 131

Richiesta del servizio

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali.

Art. 132

Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza.

Art. 133

Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 134

Modalità di versamento

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate con bollettino postale già predisposto dal Comune.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Comunale preposto.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Art. 135

Inadempienze

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 136

Esecuzione impianto

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per capelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art. 137

Doveri dell'utente

È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. È prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 138

Cause di forza maggiore

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

Art. 139

Segnalazioni e reclami

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale competente per iscritto.

L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIII
NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 140

Gestione del cimitero

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio **cimiteriale** che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art. 141

Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

È ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predefinito, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio dell'U.S.S.L.

Art. 142

Ingressi autorizzati

Il Sindaco può autorizzare l'ingresso in cimitero a veicoli per cittadini portatori di handicap o con difficoltà motorie.

Art. 143

Divieti d'ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È vietata l'introduzione di animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

È proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 144

Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 145

Cura delle tombe

E lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se tale cura è eseguita da terzi, va data precisa comunicazione all'Ufficio competente.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 146

Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 147

Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 148

Danni alle strutture cimiteriali

È proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 149

Presenza alle esumazioni straordinarie

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 150

Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 151

Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. responsabile del funzionamento del cimitero stesso.

Art. 152

Incarichi specifici custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare la efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

Art. 153

Mansioni del custode

Il custode del cimitero deve:

1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. interessare il Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 154

Divisa e contegno

Il custode e/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

È fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

Il rispettoso contegno ed un adeguato abbigliamento deve essere mantenuto anche da operai di eventuali ditte appaltatrici di lavori cimiteriali.

CAPITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 155

Sanzioni amministrative pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a lire 1.000.000.

Art. 156

Richiami

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 157

Esecutività

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato A

COMUNE DI

Ufficio dello Stato Civile

U R G E N T E

AL MUNICIPIO (Ufficio Stato Civile)

di

Si prega di voler comunicare la causa di morte di.....

deceduto in codesto Comune il giorno.....

Tali notizie sono necessarie ai fini della compilazione della scheda di morte e delle tabelle statistiche delle cause di morte della popolazione appartenente a questo Comune.

Ringraziando, con osservanza.

L'Addetto all'Ufficio dello Stato Civile

N. B. - Si prega di restituire debitamente compilato il presente modello.

MORTE NATURALE

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

Malattia o stato morboso iniziale:

Causa violenta:

.....
.....
.....
.....

1. Accidentale.....
2. Infortunio sul lavoro.....
3. Suicidio.....
4. Omicidio.....

Malattia o stato morboso che ha direttamente causato il decesso:

Mezzo col quale la morte avvenne o fu procurata (indicare ad es.: arma da fuoco, caduta, investimento da treno, avvelenamento, ecc.):

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Atto N..... Reg..... Parte.....

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 62 dell'11.06.1993 (C.R.C. atti n. 17595 seduta del 08.07.1993), pubblicato all'Albo Pretorio dal 15 luglio 1993 al 30 luglio 1993 e entrato in vigore il 31 luglio 1993.

Lo stesso, è stato, successivamente, modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 30.06.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 in data 22.07.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.07.2016 al 12.08.2016, agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Li 24 agosto 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Umberto Sodano

IL SINDACO

f.to Concettina Monguzzi